



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Disciplina attuativa del decreto del Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549 “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*”;

VISTA la legge 17 ottobre 1996, n. 534 “*Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO l’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto n. 191 del Ministro della cultura del 24 maggio 2021 recante “*Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria*”, registrato dalla Corte dei Conti il 15 giugno 2021 al n. 1951;

CONSIDERATO che gli articoli 3, 4, 5 e 6 del suddetto decreto affidano alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore il compito di individuare i beneficiari della misura di



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, e di verificare il conforme utilizzo delle risorse erogate a titolo di contributo per l'acquisto di libri;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 (di seguito "decreto ministeriale"), nonché per le verifiche antecedenti all'assegnazione del contributo e i controlli sul corretto utilizzo dello stesso per le finalità disposte dall'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari e definizioni)

1. Possono presentare domanda le biblioteche, aperte al pubblico, appartenenti alle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020; agli enti territoriali, anche consorziati; alle istituzioni private, non a fini di lucro, destinatarie di contributi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
2. Nella domanda di contributo deve essere dichiarata la sussistenza del requisito dell'apertura al pubblico, da intendersi come accessibilità dei servizi al grande pubblico senza alcuna limitazione, nonché in forma gratuita almeno per i servizi di lettura, consultazione in sede e prestito.
3. Nella domanda deve altresì essere riportato il codice ISIL dell'Anagrafe delle biblioteche italiane, rilasciato dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.
4. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti che, avendo già beneficiato del contributo concesso ai sensi del decreto ministeriale 267 del 4 giugno 2020, non siano in regola con la rendicontazione alla data di pubblicazione del presente decreto.

Articolo 3

(Termini e modalità per la presentazione delle domande)

1. Le domande di accesso alla quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, come individuata dall'art.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

- 1 del decreto ministeriale, dovranno essere presentate nei 15 giorni successivi alla data di apertura del portale contenente l'applicativo di cui all'articolo 4.
2. L'apertura del portale è fissata per le ore 12.00 del 1° luglio 2021.
3. Le domande devono essere presentate esclusivamente secondo le modalità indicate ai successivi articoli 4 e 5.

Articolo 4

(Registrazione sull'applicativo telematico per la presentazione e gestione delle domande)

1. La domanda di contributo deve essere compilata ed inviata unicamente attraverso l'applicativo per la presentazione e la gestione delle domande accessibile tramite il link pubblicato nel sito internet istituzionale della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura: <https://www.librari.beniculturali.it>, alla sezione "Contributi".
2. La domanda può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all'applicativo da parte del legale rappresentante, di seguito "utente", del soggetto giuridico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente dall'utente e caricata nell'applicativo, seguendo accuratamente le indicazioni presenti sul sito web istituzionale di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5

(Compilazione e invio della domanda)

1. Una volta regolarizzata la registrazione, l'utente potrà accedere all'applicativo e procedere alla compilazione della domanda per ciascuna biblioteca appartenente al medesimo soggetto.
2. I dati inseriti potranno essere salvati e modificati più volte dall'utente prima dell'invio definitivo dell'istanza. Per procedere all'invio definitivo l'utente dovrà scaricare dal link, disponibile sulla piattaforma dell'applicativo, il modello di domanda in formato pdf. Quest'ultima dovrà poi essere firmata digitalmente dall'utente e caricata nell'applicativo.
3. La domanda firmata digitalmente e correttamente caricata si considera inviata e consegnata e non potrà più essere modificata.

Articolo 6

(Attività istruttoria)

1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore verifica, anche a campione, la corrispondenza dei dati forniti in domanda con quelli presenti nell'Anagrafe delle



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

biblioteche italiane dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, nonché con quelli pubblicati sui siti ufficiali degli enti che presentano domanda.

2. In caso di manifesta incongruità dei dati forniti, la domanda viene rigettata con comunicazione alla biblioteca richiedente, effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito in domanda.
3. Il calcolo dell'effettivo contributo erogabile a ciascuna biblioteca viene effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2021, a conclusione dell'istruttoria. Dell'esito di tale calcolo viene data comunicazione alle biblioteche interessate mediante pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, sul sito Internet indicato all'articolo 4.
4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio I della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

Articolo 7

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi vengono erogati entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande o dalla data di effettiva disponibilità dei fondi, secondo le modalità indicate dall'utente nella domanda di contributo.

Articolo 8

(Utilizzo del contributo e controlli)

1. Il contributo erogato deve essere integralmente utilizzato come previsto dal decreto, per l'acquisto di libri. Sono escluse tutte le forme di editoria elettronica e gli ebook, salvo che non siano ricompresi, con unico prezzo, nella fornitura del corrispondente libro a stampa.
2. A partire dal 1° ottobre 2021 la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore metterà a disposizione dei beneficiari un'area digitale nella quale caricare in formato elettronico la seguente documentazione dimostrativa dell'utilizzo del contributo:
 - a) fatture comprovanti gli acquisti in almeno tre librerie, con codice ATECO principale 47.61, della provincia o città metropolitana, ovvero nella regione, nel caso in cui nel territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie in possesso di tale requisito, per almeno il 70 per cento del contributo concesso;
 - b) fatture degli eventuali acquisti effettuati al di fuori dei vincoli di cui al punto precedente.
3. Il caricamento dei suddetti documenti nella piattaforma digitale dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Articolo 9

(Sanzioni)

1. In caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate con le modalità di cui al presente decreto o nel caso di accertate irregolarità, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore dispone la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Articolo 10

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Paola Passarelli)